

512. Decreto ministeriale 20 agosto 1928. Regolamento per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche da luoghi pubblici.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 7 settembre 1928 n. 209, ed è entrato in vigore il 22 settembre 1928.

Il Ministro per le comunicazioni

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, che reca norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Decreta:

1. Le radiodiffusioni di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, si effettueranno da teatri, e da sale di concerto, di accademie e di conservatori aperte al pubblico.

Le prove tecniche necessarie a preparare il funzionamento delle radiodiffusioni si eseguiranno in primo tempo durante le prove di insieme e per esse il concessionario si accorderà con gli impresari od enti esercenti, i quali dovranno consentire la utilizzazione di almeno 5 prove. Tali prove non dovranno essere trasmesse al pubblico. In secondo tempo si eseguiranno trasmissioni di brani di rappresentazioni o di esecuzioni; ma tali trasmissioni dovranno essere eseguite fuori dall'orario normale della stazione e non potranno essere annunciate al pubblico.

Nessun compenso per l'esecuzione di tutte le suddette prove è dovuto da parte del concessionario.

L'esclusione relativa alle prime rappresentazioni teatrali deve intendersi limitata alla prima rappresentazione di ciascuna opera durante una determinata stagione lirica.

Qualora una rappresentazione od esecuzione da radiodiffondersi non potesse aver luogo l'impresario od ente esercente ne darà avviso al concessionario immediatamente appena decisa la sospensione.

Nelle stagioni di concerti di durata non inferiore a due mesi il diritto del concessionario non potrà essere esercitato che una volta su ogni cinque concerti, o frazione di cinque ed in ogni caso non meno di due volte al mese.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge, per durata della stagione teatrale o di concerti deve intendersi quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

2. La sospensione delle radiodiffusioni di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, non potrà avere una durata superiore ad 8 giorni, entro i quali il Ministero delle comunicazioni farà pervenire al concessionario le proprie decisioni.

3. Il reclamo di cui all'art. 3 della legge dovrà essere presentato al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della poste e dei telegrafi).

Il ricorrente dovrà allegare al ricorso un vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di L. 300 a titolo di deposito per le spese.

Le spese del ricorso faranno carico alla parte soccombente sempre che il reclamo sia rigettato dietro esame; in ogni altro caso il deposito verrà restituito al ricorrente.

4. Gli aventi diritto secondo l'art. 4 della predetta legge sono:

- a) impresari od enti esercenti;
- b) direttori d'orchestra, artisti, primari o comprimari, esecutori solisti nei concerti, attori;
- c) orchestra, cori, bande musicali;
- d) autori ed editori di musica e di teatro;
- e) proprietari di teatri, sale di concerto, conservatori, accademie, ecc.

Il compenso da corrispondersi agli aventi diritto delle categorie a), b), e c) consisterà in una percentuale sugli incassi effettivi (compresa la quota parte degli abbonamenti) della rappresentazione e della esecuzione radiodiffusa.

Per i teatri e per le sale di concerto che siano stati gestiti dal medesimo ente od impresa anche per almeno tre anni consecutivi immediatamente anteriori a quello di cui trattasi, la percentuale sarà commisurata sulla media degli incassi dalla corrispondente stagione dell'anno precedente.

Per le rappresentazioni teatrali, un terzo della suddetta percentuale spetterà all'impresario o ente esercente e due terzi agli aventi diritto di cui alle categorie b) e c), da ripartirsi tra questi ultimi in misura proporzionale agli emolumenti e alle paghe che ciascuno percepisce nella rappresentazione radiodiffusa.

Per i concerti la percentuale spetterà per tre quinti all'impresario o all'ente esercente e per due quinti agli eventi diritto di cui alle categorie b) e c) da ripartirsi con lo stesso criterio di cui sopra.

Per la determinazione della percentuale, l'impresario o l'ente esercente prenderà diretti accordi col concessionario delle radiodiffusioni, agendo sia in proprio che nel nome degli altri aventi diritto (categorie b) e c). Stabilita d'accordo col concessionario la misura della percentuale, essa dovrà considerarsi come accettata in linea definitiva da tutti gli aventi diritto compresi nelle categorie a), b) e c).

Il compenso dovuto agli autori ed editori di musica e di teatro sarà direttamente concordato tra i medesimi e l'ente concessionari. Nello stesso modo sarà stabilito il compenso dovuto ai proprietari di teatri, sale di concerto ecc., per effetto della servitù imposta al locale con l'installazione delle linee, microfoni, ecc.

Il collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 5 della legge nel determinare la percentuale ed il compenso di cui al comma precedente terrà conto anche della importanza del teatro e della esecuzione nonché dello stato di sviluppo della radiofonia in Italia al momento della trasmissione.

La percentuale ed i compensi definiti per accordo ed in seguito a giudizio del collegio arbitrale saranno validi per tutta la stagione teatrale e per la serie di concerti.

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento il Ministro per le comunicazioni nominerà il presidente del Collegio arbitrale di cui al 1° capoverso dell'art. 5 della legge.

Qualora non venga raggiunto l'accordo circa la percentuale dei compensi di cui al precedente art. 4, l'ente concessionario, l'impresario od ente esercente, l'autore od editore, il proprietario di teatro potranno far ricorso al Collegio arbitrale, designando entro 8 giorni il proprio arbitro. In mancanza di designazione entro detto termine il Ministro per le comunicazioni su richiesta del presidente nominerà l'arbitro.

Il presidente, ricevuto il ricorso e dopo la designazione dell'arbitro, ordinerà la notifica dell'uno e dell'altro al convenuto, il quale nel termine di 8 giorni designerà al presidente stesso il proprio arbitro; in caso non lo designi, la designazione sarà fatta dal Ministro per le comunicazioni su richiesta del presidente come sopra detto.

Il Collegio arbitrale sarà riunito dal presidente entro il termine di 8 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro. In caso di ricorso rimane fermo il diritto del concessionario di effettuare la radiodiffusione, oggetto di controversia nei riguardi del compenso.

Il Collegio arbitrale deciderà anche sulle spese e sugli onorari del giudizio.

6. Le commissioni di cui all'art. 6 della legge funzioneranno da organi consultivi sia per il Ministero delle comunicazioni che per il Comitato superiore di vigilanza sulle radioaudizioni.

La EIAR dovrà consentire ai membri delle commissioni di eseguire, tutte le volte che essi lo riterranno opportuno, delle visite agli impianti radiofonici locali.

7. Per la prima applicazione di quanto è prescritto dall'articolo 8, 1° comma, della precitata legge, sarà nominata apposita commissione tecnica, alla quale sarà fatto obbligo di studiare e riferire non più tardi di quattro mesi dalla data della sua nomina circa le norme e modificazioni da apportarsi agli impianti radioelettrici tanto governativi quanto gestiti da privati concessionari per impedire i disturbi alle radioaudizioni. La commissione, quando lo creda, potrà presentare successivamente proposte separate per ciascun impianto elettrico esaminato.

La norma di cui sopra dovrà altresì valere per la commissione tecnica contemplata al 2° comma del precitato art. 8.

8. Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.